



azienda agricola

COLORNESE

science for growers



DG DISR - DISR 05 - Prot. Uscita N.0028125 del 10/07/2019



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali

Roma,

All' ~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

Oggetto: Commercializzazione di prodotti derivati dalla cannabis light, chiarimenti.

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti di codesto Studio legale (prot. Mipaaf 2171 del 5/06/2019), inviata dall'avvocato ~~_____~~ per conto della società agricola ~~_____~~ relativamente alla sentenza della Corte di Cassazione del 30/05/2019 in merito alla commercializzazione di prodotti derivati dalla cannabis light.

Al riguardo si fa presente che le competenze di questo Ufficio si limitano ad alcuni aspetti della Legge 2 dicembre 2016, n. 242; nello specifico a quanto indicato all'art. 1, comma 2 (varietà coltivabili) ed all'art. 2, comma 2, lettera g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

Per quanto riguarda la coltivazione della canapa, si rappresenta che il Registro nazionale delle varietà vegetali e il Catalogo comune europeo riportano le varietà di canapa ritenute idonee alla commercializzazione, dopo una valutazione sperimentale di campo della durata di due anni, come previsto dalla direttiva 2002/53/CE "relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole".

Tali varietà devono avere un tenore massimo di THC non superiore allo 0,2%, ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del regolamento UE 1307/2013, recante le norme per i pagamenti diretti agli agricoltori e, in ambito nazionale, ai sensi dei "criteri per l'iscrizione di varietà di canapa al registro nazionale delle varietà di specie agrarie" pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 138 del 16/06/2011.

La destinazione d'uso della canapa, stabilita dalla direttiva 2002/57/CE, "relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra", è unicamente finalizzata alla produzione di fibra tessile, olio e farine alimentari, anche se non sussiste uno specifico divieto per la destinazione ad altri usi industriali o per uso come pianta ornamentale.

Per quanto riguarda la coltivazione della canapa destinata al florovivaismo (uso ornamentale) si fa presente che, pur persistendo l'obbligo dell'utilizzo della semente certificata, l'attività ricade nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151 "Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali".

In questo specifico caso gli operatori che producono piantine, destinate ad essere vendute a commercianti di fiori e piante, grossisti o dettaglianti, devono essere registrati al Registro Unico degli Operatori Professionali, così come previsto dalle norme fitosanitarie (Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214).

PG/Lt-AvDRusso-Canapa

www.agricolacolornese.it

(+39) 0521 1798910

info@agricolacolornese.it

Know-How
Innovazione
Affidabilità

Azienda Agricola Colornese
di Sandei Maurizio Battista
P.IVA 02847510340

Viale dei Mille 8
Colorno, 43052
(PR)



azienda agricola

COLORNESE

science for growers



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali

La produzione di parti di piante, quali foglie, fronde, infiorescenze e talee ornamentali, secondo le norme in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e fitosanitarie, rientra nelle attività lecite, purché si tratti di un prodotto finale, non destinato ad essere utilizzato per un'ulteriore produzione florovivaistica, fatti comunque salvi i limiti di legge per il contenuto di THC.

Si fa infine presente che la Legge 242/2016, definisce il limite dello 0,2% di THC, con tolleranza fino al massimo dello 0,6%, solo per le piante in campo, riconoscendo che le condizioni di coltivazione, a seguito di eventi non modificabili, eccesso di piogge o siccità, temperature troppo alte o troppo basse, possono influire sul contenuto di THC delle piante, così come porzioni diverse della pianta (fusto, foglie infiorescenze etc.) possono presentare, all'analisi, tenori diversi.

In ultima analisi i vincoli cogenti, derivanti dalle normative sementiera e dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, per la coltivazione della canapa sono l'utilizzo di semente certificata delle varietà iscritte a catalogo, la tracciabilità semente-pianta ed il tenore massimo di THC.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Blasi